

## **MOZIONE n.**

Consiglieri comunali proponenti:

**Oggetto: maggiori controlli sul rispetto delle prescrizioni in tema di gioco d'azzardo e di contrasto alle patologie ad esso correlate,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha dettato disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, nell'osservanza delle indicazioni in materia provenienti anche dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla Commissione europea e nel rispetto del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute);

Considerato che la dipendenza da gioco compulsivo e patologico e la sua diffusione sul territorio, costituisce un problema di disagio sociale con gravi conseguenze sulla salute dei cittadini oltre alle gravi ripercussioni sul benessere familiare;

Visto l'articolo 6 (competenze dei Comuni), della predetta LR 1/2014 che al comma 1, stabilisce il divieto di insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di 500 metri da luoghi sensibili, come scuole, luoghi di culto, strutture sanitarie e sociosanitarie, luoghi di aggregazione giovanile.

VISTA la DGR n. 2332 del 5 dicembre 2014, che in attuazione al predetto articolo 6, comma 1, ha determinato la suddetta distanza, fissandola in 500 metri da luoghi sensibili, misurati lungo la via pedonale più breve.

CONSIDERATO che i Comuni sono tra i soggetti coinvolti ad intraprendere azioni per la prevenzione e il contrasto all'azzardo patia, dovendo intervenire nella presa in carico delle persone affette da GAP, individuando ulteriori luoghi sensibili in cui applicare il suddetto divieto, imponendo i limiti alla pubblicizzazione del gioco d'azzardo lecito, nonché, introducendo forme incentivanti a sostegno di iniziative istituzionali e associative, ivi

incluse forme di sostegno agli esercizi pubblici che rinuncino o non installino offerte di gioco;

Considerato altresì che i Comuni hanno un ruolo decisivo nell'attuare gli interventi previsti dalla legge e nell'esercitare il controllo e la vigilanza sui locali accertando e sanzionando i comportamenti non rispettosi delle prescrizioni imposte dalla legge regionale

Considerato che risulta pertanto determinante il ruolo che le Polizie locali devono svolgere per verificare il rispetto della legalità svolgendo controlli aventi rilievo amministrativo e/o penale sia di propria iniziativa sia in sinergia con altri soggetti dotati di potere ispettivo.

Visto che, con Decreto n. 584/2014 del direttore centrale salute dell'amministrazione, è stato istituito il Tavolo Tecnico Regionale sul Gioco d'Azzardo Patologico, composto da professionisti esperti in materia del Servizio sanitario regionale e da tutti i portatori di interesse che operano negli ambiti e per le finalità della LR 1/2014.

Considerato che uno dei temi affrontati negli incontri del Tavolo tecnico regionale Gap è stata l'applicazione della LR 1/2014 e della successiva delibera 2332/2014 in materia di limite distanziometrico e che anche in quella sede è risultato chiaro il ruolo dei Comuni circa le funzioni di vigilanza e controllo da esercitare attraverso la polizia locale,

Ritenuto che appare fondamentale, ai fini del contrasto all'azzardopatia sollecitare la polizia locale ad effettuare i necessari controlli sulle prescrizioni previste dalla legge ed in particolare sugli apparecchi non autorizzati, sulle concessioni scadute, limiti non rispettati.

Tutto ciò premesso

### **IMPEGNA LA GIUNTA ed il Sindaco a**

- 1) ad intraprendere o a rafforzare l'azione della Polizia Locale al fine di far rispettare la normativa vigente, ed in particolare a svolgere quanto previsto dall'art. 9 della LR 1/2014;
- 2) intraprendere e sostenere tutte le iniziative e le attività finalizzate alla promozione di interventi per contrastare il fenomeno.